

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4129

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PITTELLA

Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, concernente norme in materia di elezioni e nomina presso le regioni e gli enti locali

Presentata il 16 settembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 18 gennaio 1992, n. 16 « Norme in materia di elezione e nomine presso le regioni e gli enti locali », che ha modificato l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, fu ispirata dall'intento di non consentire che ricoprano cariche pubbliche soggetti che siano stati rinviati a giudizio per reati tipici ovvero siano stati condannati per altri espressamente previsti, e riveste pacificamente carattere eccezionale in quanto limita il diritto pubblico soggettivo all'elettorato passivo; ne consegue, naturalmente, che la sua applicazione deve essere rigorosamente restrittiva, apparendo ingiusta ed illegittima altrimenti la limitazione di diritti costituzionalmente garantiti, con ovvi rilievi di incostituzionalità della normativa stessa.

A tale riguardo, interessa valutare la portata ed i limiti dell'articolo 15, comma

1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16; invero, un'attenta disamina meritano le ipotesi previste dalle lettere *b)* e *c)* del citato articolo.

La lettera *b)* prevede l'ineleggibilità per coloro che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva per i delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale.

La lettera *c)* interessa, invece, coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ovvero in primo grado con conferma del giudice d'appello per un delitto commesso con abuso di potere o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera *b)*.

È pacifico quindi che nella lettera *b)* siano richiamati tutti i reati contro la pubblica amministrazione così come rifer-

mati dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, con l'unica esclusione dell'articolo 323 del codice penale, novellato dalla stessa legge n. 86 del 1990, e, recentemente, dalla legge 16 luglio 1997, n. 234, ma ciò non per la volontà di escludere l'abuso d'ufficio dalle ipotesi di decadenza o ineleggibilità, bensì per riservare a tale ipotesi una previsione diversa, che è proprio quella di cui alla lettera *c*) di detto articolo, essendo indiscusso che tale norma si riferisce all'abuso non solo come fattispecie criminosa a sé stante, ma anche e semplicemente quale aggravante prevista dall'articolo 61, n. 9) del codice penale.

Tanto precisato, può affermarsi che il legislatore ha inteso determinare la ineleggibilità e decadenza conseguente a reati tipici ed a quelli contro la pubblica amministrazione, ed in particolare al loro solo accertamento ovvero ad una successiva condanna confermata in appello oppure definitiva, distinguendo i casi.

Altresì pacifico è considerare il reato di falso ideologico quale delitto commesso contro la pubblica fede e non contro la pubblica amministrazione.

Tanto è che il criterio per le classificazioni dei reati, dai titoli alle norme del codice penale, è tratto dalla natura dell'interesse che le norme proteggono.

Orbene dallo stesso esame sistematico del codice penale vigente si desume che tutti i delitti previsti dalla lettera *b*) del citato articolo si trovano sotto il Titolo II: « Dei delitti contro la pubblica amministrazione » tra i quali è compreso l'articolo 323 novellato [previsto dalla lettera *c*)

come reato o come semplice aggravante]; mentre l'articolo 479 del codice penale rientra nel Titolo VI: « Dei delitti contro la fede pubblica » (sotto il capo III). Né può avere rilevanza la circostanza che il presupposto del reato di falso ideologico è la qualità di pubblico ufficiale, in quanto comunque l'interesse tutelato è la pubblica fede tanto è che nella relazione al progetto definitivo del codice penale si spiega che nel caso di contraffazione grossolana da non poter ingannare nessuno, si versa in ipotesi di inesistenza del reato per inidoneità del mezzo (articolo 49 codice penale). Né tantomeno è possibile confondere la qualità di pubblico ufficiale con l'abuso dei poteri o violazione dei doveri insiti nella funzione pubblica per ritenere, seguendo un illogico sillogismo, che ogni reato commesso dal pubblico ufficiale è commesso con abuso dei poteri, perché altrimenti sviliremmo la portata dell'aggravante autonoma dell'articolo 61, n. 9) del codice penale, che dovrebbe seguire tutti i reati commessi dal pubblico ufficiale.

Tale interpretazione è stata esplicitamente espressa anche nei lavori parlamentari preparatori all'approvazione della legge n. 16 del 1992 [negli interventi degli onorevoli Mellini e Rizzo precisandosi che la lettera *c*) non riguarda il reato di falso ideologico *ex* articolo 479 codice penale].

Stante il carattere eccezionale della norma in esame è naturale che non è possibile dilatare i limiti dalla stessa imposti specie in ordine ai presupposti per la decadenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 15, comma 1, lettera *c*), della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, deve interpretarsi nel senso che esso non si applica a coloro che sono stati condannati per il delitto previsto dall'articolo 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), ovvero per altri delitti comuni, senza aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio.

